



## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (nel seguito denominato CNEL), con sede legale in Roma, viale David Lubin, n. 2, 00196 (Codice Fiscale 80198830582), nella persona del Presidente, Prof. Tiziano Treu, domiciliato per la carica presso la suindicata sede

E

Il Consorzio Interuniversitario nazionale per "Energia e Sistemi Elettrici" delle Università italiane che operano nel settore dell'energia, dei sistemi elettrici e degli impianti elettrici (nel seguito denominato EnSiEL) con sede legale in Cassino (FR), Via G. Di Biasio 43, 03043 (Codice Fiscale 02620290607) nella persona del Presidente, Prof. Domenico Villacci, domiciliato per la carica presso la suindicata sede.

Premesso che:

il CNEL:

- è un organo costituzionale che ha la funzione di prestare consulenza al Parlamento e al Governo nelle materie economiche e sociali;
- è un organo di natura rappresentativa delle forze sociali datoriali, sindacali e del terzo settore;
- svolge attività di analisi, confronto e condivisione di studi, ricerche e progetti anche in materia di approvvigionamento energetico al fine di contribuire, attraverso la diffusione della cultura ambientale, allo sviluppo economico sostenibile della nazione;

EnSiEL

- è un organismo *no profit* di ricerca e formazione, costituito dalle Università pubbliche italiane con competenze nel settore dell'Energia e dei Sistemi Elettrici ai sensi dell'art. 91 del D.P.R. n. 382/80 e s.m.i., con personalità giuridica attribuita dal D.M. MIUR 15.04.2009; è sottoposto alla vigilanza e alla partecipazione MUR, è partecipato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, controllato amministrativamente attraverso il Ministero di Economia e Finanza;



- svolge, promuove e coordina attività di ricerca scientifica a livello nazionale e internazionale nell'ambito delle tematiche generali, quali la produzione dell'energia, la trasmissione, la distribuzione e l'uso razionale dell'energia elettrica, i sistemi elettrici per i trasporti e la e-mobility e ogni altra tematica di sistema (pianificazione, gestione, qualità, ecc.) propria dei sistemi elettrici per l'energia; nell'esercizio delle proprie finalità istituzionali;
- promuove e coordina studi e ricerche nel campo dell'energia, dei sistemi e degli impianti, favorendo la collaborazione delle Università consorziate con enti di ricerca ed Industrie sia nazionali sia internazionali;
- dà impulso e sostiene le iniziative finalizzate alla didattica ed alla formazione di ricercatori nei settori dell'energia, dei sistemi e degli impianti elettrici, inclusi i master, anche mediante la concessione di borse di studio e di ricerca;
- fornisce supporto alla progettazione, realizzazione, utilizzazione e gestione di sistemi, impianti ed apparati elettrici per l'energia, anche in ambito nazionale ed internazionale;
- è interlocutore scientifico di organi di governo nazionali, delle Regioni, dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, degli enti di normazione e delle istituzioni pubbliche e private operanti nel campo dell'energia, dei sistemi e degli impianti elettrici. In tale ambito ha sottoscritto accordi e progetti ed avviato una stretta collaborazione scientifica pluriennale con i maggiori *stakeholder* nazionali ed internazionali, tra i quali: Terna S.p.A., e-distribuzione S.p.A., ENEA, RSE, Leonardo S.p.A. e con istituzioni pubbliche come il Ministero della Difesa finalizzata allo sviluppo di progetti di ricerca e studi nel campo della trasmissione e della gestione dell'energia elettrica e alla promozione di iniziative didattiche e formative rivolte a studenti e ricercatori nel settore dei sistemi elettrici;
- ha promosso e co-fondato la "*Mediterranean Energy Academy*" per la formazione e lo sviluppo di studi e attività di ricerca con paesi della regione mediterranea;
- ha promosso e co-fondato il *Cluster Tecnologico Nazionale Energia* (CTN Energia);

considerato che:

- la ricerca, l'innovazione e la competitività costituiscono una delle cinque dimensioni coperte dall'Unione dell'energia ai sensi del Regolamento (UE) 2018/1999 sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima;
- il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, adottato dal Governo in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999, indica tra gli obiettivi perseguiti dall'Italia nell'ambito delle politiche energetiche ed ambientali quello di "accompagnare l'evoluzione del sistema energetico con attività di ricerca e innovazione che, in coerenza con gli orientamenti europei e con le necessità della



decarbonizzazione profonda, sviluppino soluzioni idonee a promuovere la sostenibilità, la sicurezza, la continuità e l'economicità delle forniture basate in modo crescente su energia rinnovabile in tutti i settori d'uso" e, tra le misure da adottare nel perseguimento di tali obiettivi, "la promozione di attività di ricerca, anche coinvolgendo i gestori delle reti";

- il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno emanato la Direttiva (UE) 2018/2001, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nella quale, tra gli altri, vengono introdotti i concetti di "autoconsumatori di energia rinnovabile" e di "comunità energetiche di energia rinnovabile";
- il Governo Italiano, con il decreto legislativo n. 199, dell'8 novembre 2021, ha dato attuazione alla richiamata direttiva (UE) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- la comunicazione della Commissione 11 dicembre 2019 "Il *Green Deal* Europeo" definisce una nuova strategia di crescita, coerente con l'Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, "mirata a trasformare l'UE in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra"; a tal fine, evidenzia come "nuove tecnologie, soluzioni sostenibili e innovazione radicale sono essenziali per realizzare" tali obiettivi;
- Il pacchetto climatico "*Fit for 55*" propone le proposte legislative per raggiungere entro il 2030 gli obiettivi del *Green Deal*, in particolare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 55% rispetto ai livelli del 1990, con l'obiettivo di arrivare alla "*carbon neutrality*" per il 2050;
- Il 18 maggio 2022 la Commissione europea ha presentato, con la "Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, il Piano *REPowerEU*, azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili;
- il nuovo Programma Quadro della ricerca europeo *Horizon Europe* e, in particolare, gli obiettivi del *Cluster 5* (Clima Energia e Mobilità), contribuiranno all'attuazione dell'Accordo di Parigi, del *Green Deal* Europeo, il piano europeo di ripresa economica (*Next Generation EU*) e altre priorità dell'UE nei settori del clima, dell'energia, dell'ambiente e della mobilità;
- il Programma Nazionale per la Ricerca 2021-2027, tratta, tra gli altri, quale elemento fondamentale delle politiche della ricerca in Italia, lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, alla cui realizzazione concorrono le Amministrazioni dello Stato e le altre istituzioni coinvolte;
- l'art. 28 del decreto legge n. 50 del 17/05/2022 (c.d. Decreto Aiuti), come convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, prevede l'istituzione dei "Patti territoriali dell'alta formazione delle imprese" per promuovere e migliorare, attraverso l'interazione diretta e sinergica tra Università e altri soggetti privati e pubblici, l'offerta formativa universitaria, con specifico riguardo alla formazione delle figure professionali necessarie allo sviluppo delle potenzialità produttive e della competitività dei settori e



delle filiere in cui sussiste mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro, con particolare riferimento alle discipline STEM;

- per far fronte in maniera efficace e scientificamente valida agli obiettivi posti dalle politiche e strategie europee e nazionali per una ripresa economica solida, fondata sulla sostenibilità e l'innovazione, e per la decarbonizzazione dell'economia, in particolare del settore elettrico, con l'attuazione di una transizione energetica sostenibile e resiliente, è fondamentale realizzare efficaci e stabili forme di collaborazione tra le Amministrazioni, le imprese, chiamate, per il ruolo che esercitano nell'erogazione di servizi pubblici essenziali, a investire in infrastrutture e tecnologie abilitanti la transizione energetica, e le università con elevate competenze specialistiche nel settore dell'energia e dei sistemi elettrici, come quelle rappresentate in forma aggregata e coordinata dal Consorzio EnSiEL.

#### le Parti

ritengono reciprocamente vantaggioso mettere a fattor comune i rispettivi ruoli e le rispettive competenze, stabilendo un rapporto di cooperazione istituzionale finalizzato a porre in essere sinergie nel promuovere iniziative pubbliche congiunte in tutti i settori economici connessi alla transizione energetica sostenibile.

#### TUTTO CIO' PREMESSO

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

##### Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

##### Art. 2 (Oggetto)

Oggetto del presente Accordo è l'attivazione di un rapporto di collaborazione scientifica tra CNEL e EnSiEL volto a facilitare l'attuazione della missione istituzionale propria di ciascuna delle Parti. Il rapporto di collaborazione è, in particolare, volto alla realizzazione di iniziative pubbliche congiunte in tutti i settori economici connessi allo sviluppo sostenibile, alle fonti energetiche rinnovabili, all'efficienza e al risparmio energetico, all'economia circolare, alla gestione del ciclo di rifiuti, all'impatto ambientale.





Tali tematiche saranno spunto di confronti e collaborazioni tra gli esperti CNEL e EnSiEL. Ogni qualvolta lo si riterrà opportuno si valuteranno momenti di confronto e di ricerca con l'obiettivo di identificare percorsi comuni e sviluppare eventi/progetti negli ambiti definiti.

### Art. 3 (Finalità)

- Con l'Accordo le Parti intendono definire i termini e le condizioni generali di una reciproca collaborazione istituzionale, per il cui tramite le stesse potranno individuare e sviluppare azioni coordinate e concertate, finalizzate a:
- promuovere e diffondere studi e ricerche nel campo dell'energia e dei sistemi elettrici, contribuendo alla *leadership* tecnologica nazionale e al ruolo globale nel settore dell'energia elettrica sostenibile, creando, al contempo, progetti pilota anche per l'elaborazione delle politiche;
- individuare, promuovere e diffondere soluzioni innovative per un'economia e un ecosistema sostenibile;
- contribuire all'aumento della competitività tecnologica, sostenendo al contempo gli obiettivi nazionali e dell'Unione Europea in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici, indipendenza energetica, crescita economica e occupazionale;
- facilitare la penetrazione delle fonti rinnovabili nel sistema elettrico, anche attraverso la promozione dell'autoconsumo e delle comunità energetiche di energie rinnovabili, quali catalizzatori dei processi di transizione energetica, in grado di creare valore a livello territoriale e promuovere lo sviluppo locale, ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'*European Green Deal* e degli obiettivi climatici ed energetici fissati per il 2030, contribuendo alla stabilità e alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico;
- contribuire a rafforzare la sostenibilità all'interno dell'intera catena del valore delle energie rinnovabili affrontando pienamente gli aspetti sociali, economici e ambientali, garantendo in tal modo il rispetto delle priorità dell'*European Green Deal*;
- rafforzare la collaborazione internazionale contribuendo in particolare al posizionamento strategico dell'Italia al centro del Mediterraneo;
- individuare e sviluppare azioni coordinate di sostegno alla ricerca e alla formazione superiore, volte alla preparazione di giovani ricercatori ed esperti nel settore della trasmissione e della gestione dell'energia elettrica, attraverso una pianificazione coordinata di risorse economiche ed umane correlata alle opportunità del settore.



#### Art. 4 (Modalità di attuazione)

La collaborazione si concretizzerà in uno scambio di informazioni, dati e documenti, anche attraverso studi, seminari, convegni, dibattiti finalizzati alla diffusione dei risultati emersi.

EnSiEL e CNEL si impegnano a condividere competenze e soluzioni scientifiche nel settore della ricerca e dell'innovazione e a diffonderle presso le Pubbliche Amministrazioni, alle imprese e ai cittadini attraverso il coinvolgimento delle forze sociali rappresentate al CNEL.

#### Art. 5 (Disciplina dei rapporti tra le Parti)

I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute:

- nel presente Accordo di collaborazione e nei conseguenti Accordi tra le parti che si dovessero rendere necessari in attuazione del presente Accordo;
- in tutte le leggi che disciplinano le attività oggetto del presente Accordo di collaborazione.

#### Art. 6 (Obblighi delle Parti)

Le Parti si impegnano a sviluppare le attività congiunte nel rispetto del principio del mutuo beneficio, e si impegnano in esecuzione del presente Accordo:

- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;
- a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate.

#### Art. 7 (Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte)

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell'altra operante nelle attività oggetto del presente Accordo.

I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso la sede dell'altra, per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al decreto legislativo n. 81/2008.

In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovranno scrupolosamente attenersi.



Il personale di ciascuna Parte è tenuto ad uniformarsi al codice etico e codice di comportamento dei dipendenti in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività. Le Parti con il loro personale e i loro collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad uniformarsi al Piano triennale della corruzione e della trasparenza e al codice di comportamento dei dipendenti in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività.

#### **Art. 8 (Responsabilità civile)**

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

#### **Art. 9 (Riservatezza)**

Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza su dati, informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto del presente Accordo di collaborazione, di cui siano venute in qualsiasi modo a conoscenza.

#### **Art. 10 (Trattamento dei dati)**

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'attività di collaborazione in qualunque modo riconducibili al presente Accordo di collaborazione in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal decreto legislativo 196/2003, come novellato dal decreto legislativo 101/2018 e dal GDPR 2016 (679).

#### **Art. 11 (Risultati della collaborazione)**

Fermo restando che ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche oggetto della collaborazione del presente Accordo, nell'ipotesi in cui lo svolgimento di ricerche porti a risultati suscettibili di protezione ai sensi delle leggi sulla proprietà industriale/intellettuale, le Parti si danno intesa di definire le rispettive spettanze attraverso specifici accordi.



#### Art. 12 (Pubblicazioni)

In ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti, ciascuna potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte.

In presenza di informazioni e dati resi noti da una Parte all'altra confidenzialmente, la Parte ricevente dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta all'altra.

#### Art.13 (Pubblicità)

Le Parti daranno il più alto risalto alla collaborazione, impegnandosi, nell'ambito delle rispettive aree istituzionali e degli eventi pubblici, ad effettuare una diffusa e sinergica attività di comunicazione delle iniziative concordate. Le iniziative organizzate congiuntamente si avvarranno del logotipo del CNEL e di EnSiEL.

#### Art. 14 (Responsabili dell'Accordo)

La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Accordo sarà assicurata da due Responsabili nominati da ciascuna Parte.

Responsabile e referente dell'Accordo per l'EnSiEL è il Prof. Domenico Villacci, Direttore EnSiEL;

Responsabile dell'Accordo per il CNEL è la dott.ssa Larissa Venturi, Dirigente Ufficio IV (Istruttoria e predisposizione degli atti del consiglio, delle commissioni e altri organismi; ricerca economica e del mercato del lavoro; archivio dei contratti nazionali di lavoro); referente del medesimo Accordo la dott.ssa Margherita Chierichini, Funzionaria Ufficio IV.

Ai responsabili, la cui designazione è a titolo gratuito e non comporta oneri a carico delle Parti, compete di rappresentare la Parte che li ha designati per le attività attuative dell'accordo. Ciascuna Parte potrà in qualunque momento sostituire il proprio responsabile dandone comunicazione scritta all'altra Parte.

In attuazione del presente accordo dovranno essere stipulati tra le Parti accordi operativi per concordare le modalità di realizzazione di specifiche iniziative.

Resta inteso che le attività verranno impostate di concerto tra le Parti e improntate alla più ampia collaborazione.





#### Art. 15 (Durata e recesso)

Il presente Accordo di collaborazione avrà una durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile a seguito di manifestazione di volontà di entrambe le Parti.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo, dando un preavviso scritto all'altra Parte con congruo preavviso.

#### Art. 16 (Modifiche all'Accordo)

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all'Accordo di collaborazione per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

#### ART. 17 (Divieto di cessione)

Il presente Accordo non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità.

#### Art. 18 (Risoluzione)

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

#### Art. 19 (Oneri finanziari e Costi)

Il presente Accordo di collaborazione non comporta flussi finanziari tra le Parti. Ciascuna Parte sopporta i costi relativi alla collaborazione prevista dal presente atto.

#### Art. 20 (Legge applicabile e Foro competente)

Il presente Accordo è disciplinato e regolato dalle leggi dello Stato italiano. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, per la risoluzione della controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.



#### Art. 21 (Comunicazioni)

Le comunicazioni relative al presente accordo dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

- per EnSiEL: [direzione@consorzioensiel.it](mailto:direzione@consorzioensiel.it)
- per il CNEL: [mchierichini@cnel.it](mailto:mchierichini@cnel.it)

#### Art. 22 (Attività negoziale)

Le Parti dichiarano espressamente che il presente Accordo è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte. Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del codice civile.

#### Art. 23 (Registrazione)

Il presente Accordo può essere registrato solo in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Roma,

Per il CNEL

Il Presidente

Prof. Tiziano Treu

Per il Consorzio EnSiEL

Il Presidente

Prof. Domenico Villacci